

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	166
Congedo:	
PRESIDENTE	166
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento per l'esercizio finanziario 1958-1959, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198. (771)	166
PRESIDENTE	166, 167, 168, 169
VICENTINI, <i>Relatore</i>	166, 168
RAFFAELLI	167, 168
SPAGNOLLI, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	167, 168
ANGELINO PAOLO	168, 169
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	169
Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n. 622, relativa alla esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali. (780)	169
PRESIDENTE	169, 170, 171
BIMA, <i>Relatore</i>	169, 170
RAFFAELLI	170, 171
ANGELINO PAOLO	170
NATALI	170
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	170
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	170, 171

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
D'AMBROSIO: Pensione straordinaria alla famiglia del defunto eroe Salvo D'Acquisto. (28);	
MAGLIETTA ed altri: Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo D'Acquisto. (77)	171
PRESIDENTE	171, 172
NATALI, <i>Relatore</i>	172
MAGLIETTA	172
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	172
ANGELINO PAOLO	172
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza. (966);	
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (1060);	
Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (1061)	
PRESIDENTE	173

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BERLOFFA ed altri: Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari. (390);	
ROMEO ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari. (897)	173
PRESIDENTE	173, 174, 175, 176, 177
PATRINI, <i>Relatore</i>	173, 174, 177
RAFFAELLI	174, 175, 176, 177
ANGELINO PAOLO	174, 175, 176
ZUGNO	174, 177
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	174, 175, 176, 177
BIMA	174
NATALI	175, 176, 177
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	175, 176
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
REPOSSI: Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione. (358)	177
PRESIDENTE	177, 178, 179
VICENTINI, <i>Relatore</i>	178, 179
ANGELINO PAOLO	178
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	178
RAFFAELLI	179
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	180

La seduta comincia alle 9,50.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Abbiamo qualche assenza di colleghi di ogni settore per ragioni di ordine politico che tutti conosciamo.

Ho voluto dire questo perché ciò non sia imputabile a negligenza.

Comunico inoltre che interviene, senza voto deliberativo, per l'esame della sua proposta di legge n. 77, oggi all'ordine del giorno, il deputato Maglietta.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Discussione del disegno di legge: Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198. (771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198 ».

L'onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la relazione.

Mi è gradito rivolgere un cordiale saluto al sottosegretario Spagnolli, che ha voluto personalmente venire per portare la sua collaborazione all'esame di questo disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 771 sottoposto al nostro esame stabilisce per il corrente esercizio 1958-59 l'aumento del fondo di garanzia statale che viene concesso agli esportatori di forniture speciali in virtù della legge del 22 dicembre 1953, n. 955. Con quella legge si è inteso dare la possibilità ai nostri esportatori di poter operare con una certa tranquillità per quanto riguarda l'esportazione di forniture speciali in paesi verso i quali poteva sussistere qualche dubbio sul buon esito dei pagamenti relativi alle forniture fatte.

Il disegno di legge del 1953 è stato approvato dai due rami del Parlamento perché gli altri Stati europei esportatori verso l'America del sud e verso l'Oriente si erano messi sulla identica strada, con valori ben diversi, in quanto i 150 miliardi di garanzia statale offerti ai nostri esportatori rappresentano un *plafond*, molto, ma molto più basso di quello che viene, per esempio, stabilito dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Inghilterra e dalla Francia. Tuttavia, è un ulteriore incentivo che si dà per favorire le nostre esportazioni. E quando diciamo « favorire le nostre esportazioni », diciamo, in ultima analisi, garantire non solo l'esportazione attuale, ma dare la possibilità anche della conquista di mercati in modo che vi sia pure, at-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

traverso l'esportazione, un aumento di quella che è l'occupazione in Italia.

Quindi, per quanto attiene al disegno di legge, io ne propongo ai colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Questo disegno di legge è stato presentato l'8 gennaio 1959, non è stato ancora approvato dal Senato e noi lo discutiamo il 26 maggio 1959, ad un mese di distanza dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale la legge si riferisce.

Domando se non sia il caso di soprassedere, perché ho motivo di dubitare che la legge possa entrare in vigore in tempo utile. In ogni modo, io domando cosa è successo fino ad ora. Il fondo di garanzia era di 100 miliardi e la relazione dice che già a gennaio i 100 miliardi erano stati raggiunti. Come ha funzionato il fondo da quel periodo ad ora? Io domando se questa legge, anche se approvata, sia nella possibilità di entrare in funzione per lo scopo al quale è diretta.

Chiedo anche come ha funzionato questo organismo, quante operazioni ha coperto, se è stato efficace e se ha sopportato dei rischi.

PRESIDENTE. Vi sono delle pubblicazioni al riguardo.

Do la parola all'onorevole sottosegretario Spagnoli per rispondere alle domande formulate.

SPAGNOLI, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Anzitutto ringrazio il Presidente della Commissione, onorevole Martinelli, per il cortese saluto che ha voluto rivolgermi ed in secondo luogo dichiaro di essere molto lieto di trovarmi in questa Commissione, anche se il Ministero del commercio con l'estero che io rappresento interviene dopo gli altri ministeri che sono proponenti insieme con noi. Quindi, avrebbe dovuto essere presente anche il rappresentate di qualche altro ministero. Comunque, il Ministero del commercio con l'estero è particolarmente interessato a questa legge, perché, come giustamente ha sottolineato l'onorevole relatore Vicentini, questa legge mira, in definitiva, a mettere in grado i nostri operatori economici di competere sul piano internazionale in vista di quelle conquiste dei mercati che sono, vorrei dire, dei presupposti basilari per lo sviluppo anche della nostra economia interna, conquiste di mercati che significano dare la possibilità ai nostri settori economici all'interno, vuoi del ramo agricoltura, vuoi del ramo industria (soprattutto del ramo industria) di poter sem-

pre più espandersi sui mercati internazionali.

Questa legge si ricollega a quella fondamentale n. 955 del 1953 con la quale per la prima volta è stato stabilito questo strumento che ha un duplice lato: un lato assicurativo, che è quello che oggi trattiamo, ed un lato creditizio, che è quello previsto da particolari leggi che qui non sono in essere. A mano a mano che lo strumento è venuto a conoscenza degli operatori economici italiani, gli operatori stessi hanno via via sempre più usato lo strumento stesso. Ed è per questo che quando, come dice la relazione al disegno di legge, si è palesata rispetto agli esercizi precedenti (in base alla legge del bilancio e del tesoro ogni anno deve essere stabilito il *plafond* massimo assicurativo) una situazione di limite rispetto al *plafond* prima fissato di 100 miliardi, è stato proposto questo disegno di legge.

Per rispondere alle due domande fatte dall'onorevole Raffaelli, dirò questo: non è che in questo periodo il Comitato sia rimasto con le mani in mano. La procedura è abbastanza lunga. Non so se gli onorevoli componenti di questa Commissione sanno che esiste un Comitato, presieduto dal direttore generale del tesoro, composto di vari membri, fra i quali anche i rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, e che questo Comitato si raduna molto spesso, anzi noi Ministero del commercio con l'estero lo sollecitiamo a radunarsi il più spesso possibile per poter rapidamente evadere le domande che vengono presentate.

Quindi, in questo periodo il Comitato ha funzionato. Sono state fatte molte istruttorie ed è proprio per questo che necessita che il provvedimento arrivi al più presto a buon fine.

Il Ministero del commercio con l'estero aveva già avuto occasione di sottolineare l'importanza e l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento all'una ed all'altra Camera, e quindi non appena esso sarà approvato, come mi auguro, dalla Camera, noi siamo già pronti perché il Senato lo possa far arrivare rapidamente in porto.

Il Comitato ha continuato a funzionare e le istruttorie sono pronte per passare dalla prima fase di esame delle domande a quella assicurativa, cioè dalla fase comitato alla fase I.N.A.. Evidentemente passerà ancora del tempo. A questo proposito sono lieto di comunicare che in base alla esperienza fatta, il Ministero del commercio con l'estero insieme con gli altri dicasteri si è adoperato invitando la gestione I.N.A. a sollecitare la stipulazione delle polizze.

La seconda domanda dell'onorevole Raffaellini mi pare riguardasse la composizione merceologica e le destinazioni.

RAFFAELLI. I rischi sopportati.

SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Sono in grado di dare qualche notizia al riguardo, e precisamente, in riassunto, al 31 marzo delle domande presentate ne sono state accolte (oppure è stato dato l'affidamento) 327, riguardanti: impianti ed attrezzature per le industrie tessili 45, macchinario elettrico, condotte forzate, elettrodotti 58, veicoli e trattori 54, macchinario vario 90, navi 4, altre 35, per un totale di 263 miliardi e 444 milioni di lire. Se possa interessare una ripartizione territoriale sono in grado di dare ragguagli anche su questa.

In sintesi si può dire che a mano a mano che gli operatori economici — ripeto quanto ho detto prima — hanno visto il valore di questo strumento, anche l'estensione di carattere merceologico, secondo naturalmente lo spirito della legge, e quella territoriale sono diventate sempre più ampie. Per cui oggi andiamo dall'Africa equatoriale francese al Venezuela, dai paesi asiatici all'Egitto alla Gran Bretagna, alla Cecoslovacchia, all'U.R.S.S., all'Irak, all'Iran, ecc. (ed io naturalmente sono in grado di dare il valore delle forniture paese per paese).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Relatore sento il dovere di dare un chiarimento brevissimo al collega Raffaelli che mi sembra abbia fatto cenno ad altri ministeri e ad altre Commissioni che avrebbero dovuto esprimere il loro parere. Ora questo provvedimento attendeva non solo il parere della V Commissione che, sempre estremamente diligente, lo ha espresso tempestivamente in senso favorevole, ma anche quello della XII Commissione industria, la quale non ha ritenuto di esprimerlo e ha lasciato scadere il termine, valendosi di quella procedura che io ho già illustrato qui e che è stata suggerita dalla Presidenza della Camera, procedura in forza della quale la Commissione esprime il proprio parere solo nella ipotesi che abbia qualche avviso particolare da esprimere; quando intende esprimere consenso al provvedimento può anche astenersi dalla delibera formale e darlo implicitamente col non fare opposizione.

Nel merito del provvedimento — parlo in questo momento non come Presidente ma come membro della Commissione — debbo esprimere la mia voce più favorevole: la legge n. 955 fu varata nel 1953 quando io mi tro-

vavo al posto che oggi così egregiamente ricopre il senatore Spagnolli e ricordo le richieste e l'attesa nel campo degli operatori che allora con non meno fatica di oggi curavano l'esportazione perché anche il nostro paese fosse dotato di quello strumento moderno della politica di esportazione che è la garanzia dei rischi speciali ed il finanziamento, in modo da permettere agli esportatori di superare difficoltà altrimenti insopportabili per le singole aziende. La legge fu approvata col consenso di quasi tutte le parti, sia alla Camera che al Senato e costituì uno strumento veramente valido.

Si vide poi, anche per il dilatato volume del nostro commercio estero (le esportazioni da allora ad oggi sono, grosso modo, aumentate del 40 per cento), che questo *plafond* di 100 miliardi era diventato inadeguato. Stati che spingono l'esportazione soprattutto delle grandi attrezzature hanno allungato i termini di vendita ed hanno anche esteso le quote coperte dai rischi. In considerazione del fatto che la nostra bilancia dei pagamenti è ben diversa da quella di allora, e che ha dato abbastanza valuta anche quest'anno, a me pare che utilizzare questa larga giacenza odierna di valuta e renderla strumento di una maggiore esportazione costituisca un dovere elementare.

Nell'esprimere il mio personale apprezzamento al Ministero del commercio con l'estero, che non ha atteso le sollecitazioni parlamentari per rendersi promotore di questo rilancio della politica di assistenza alle esportazioni, esprimo molto sommessamente l'opinione che il *plafond* di 150 miliardi ed il termine massimo di quattro anni siano ormai piuttosto inadeguati rispetto alle possibilità delle nostre esportazioni.

RAFFAELLI. Il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento.

VICENTINI, *Relatore*. Credo che noi siamo tutti convinti della necessità di approvare questo provvedimento e siccome appunto l'onorevole Sottosegretario ha parlato della questione creditizia io mi faccio premura, in via breve, di sollecitare quanto ha detto il nostro Presidente. La Germania vende con un respiro di 9 anni, la Svizzera di 7; invece noi siamo ancora a 4 anni. Mi permetto pertanto di sollecitare per l'altro disegno di legge che riguarda la politica creditizia il prolungamento del termine al di là dei 4 anni, in modo da mettere i nostri esportatori in condizioni di parità nella competizione internazionale.

ANGELINO PAOLO. Voterò a favore di questo provvedimento che mira ad incremen-

tare le nostre esportazioni e a reggere la concorrenza straniera. Desidererei però conoscere se questa politica di incentivi alle esportazioni non sia già costata perdite allo Stato ed in quale misura. Perché io vedo che nella legge del 1953 era prevista una spesa di 500 milioni; ora innalzando il *plafond* non si aumenta il rischio? Non è il caso di prevedere qualche maggiore spesa? Questo per la maggiore funzionalità della legge. È certo che se noi potessimo conoscere le perdite eventualmente subite dallo Stato potremmo dare un giudizio più completo sulla validità di questa politica di incentivo alle esportazioni.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la parte che riguarda il tesoro non ho bisogno di ricordare all'onorevole Angelino che noi abbiamo, d'accordo con il Parlamento, inserito per l'esercizio 1959-60 un articolo 21 della legge di approvazione del bilancio che aumentava il limite a 150 miliardi. È una esigenza che era stata largamente prospettata dal Parlamento e noi non abbiamo fatto che rendere aderente la realtà alla legge sul bilancio.

Per quel che riflette le perdite posso dire che sono stati forniti al Tesoro, proprio per venire incontro a queste esigenze, una serie di elementi.

ANGELINO PAOLO. Saremmo lieti di conoscerli.

PRESIDENTE. Forse posso esprimere io qualche considerazione, però debbo fondarmi più sulla memoria che su dati che io abbia potuto consultare. La legge non copre il rischio dell'insolvenza del debitore, ma i rischi speciali di ordine politico che non avremmo potuto mettere a carico dell'operatore, nonché quelli per le forniture speciali, forniture riguardanti beni ed organizzazioni durevoli.

Ora quali rischi avrebbero potuto manifestarsi? Insolvenze degli stati non se ne sono verificate, per quanto risulti a noi, e nemmeno si sono maturate le altre circostanze previste, catastrofi, guerre, ecc.; e quindi io ritengo che finora non abbia operato il fondo di garanzia.

Se la sua domanda, onorevole Angelino, ha un altro fine, quello di valutare se nell'intrinseco delle garanzie date possono esserci aspetti non tranquillizzanti, io penso che una risposta ad un quesito di questo genere sia in ogni caso estremamente opinabile, perché si tratta di valutare materia innanzitutto politica; e poi dovremmo evitare di esprimere considerazioni che potrebbero ferire determinate suscettibilità. E poi, non è mai opportuno far sapere al debitore che lo si considera in anticipo

insolvente... Mi pare che nel primo caso la domanda abbia avuto una risposta chiara nelle considerazioni che ha espresso il sottosegretario Tesauro. Per il resto, io non escludo che, nell'insieme di tutto il movimento assicurativo e finanziario, possa capitare qualche infortunio. Dico però questo: tutti gli Stati, oggi economicamente in espansione, ricorrono a questa leva, e noi questa leva dobbiamo averla in mano robusta. Il Comitato ha dato luogo a lagnanze da parte di coloro che chiedevano credito e assicurazione. Segno che esso ha usato una mano piuttosto prudente nel concedere queste agevolazioni.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il limite massimo della garanzia previsto dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per l'assunzione a carico dello Stato dei rischi speciali di cui all'articolo 3 della stessa legge, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198, è fissato, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 150.000.000.000 ».

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n. 622, relativa alla esenzione dal pagamento [dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali (780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n. 622, relativa alla esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali ».

Comunico che la V Commissione bilancio e partecipazioni statali ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Credo che non ci sia bisogno di molte parole per illustrare la portata di questo disegno di legge presentato dall'allora Ministro delle finanze Preti di concerto coi ministri delle poste e telecomunicazioni, del tesoro e del commercio con l'estero.

La legge 3 agosto 1949, n. 622, stabiliva la esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

con pacchi postali. Questa legge in fondo disciplinava altri precedenti provvedimenti che avevano una loro giustificazione nell'immediato dopoguerra date le difficoltà in cui parte della popolazione si trovava proprio in conseguenza della situazione. Credo che le condizioni oggi siano completamente mutate per cui noi possiamo senz'altro procedere alla abrogazione di questa legge, tanto più che la legge n. 622 all'articolo 3 già si preoccupava di un cattivo uso che poteva esser fatto di queste norme di facilitazione stabilendo, sempre all'articolo 3, delle pene pecuniarie contro coloro che se ne fossero valse a scopo di lucro. Ora nella relazione che accompagna questo disegno di legge si accenna proprio ad una speculazione che sarebbe fatta specialmente da alcune organizzazioni commerciali le quali appunto si servirebbero della legge n. 622 per contrabbandare, praticamente, ai dazi doganali.

Quindi per tutte queste considerazioni io sono favorevole al provvedimento e sono lieto che esso venga incontro a quelle che sono state le preoccupazioni che io avevo manifestato anche come relatore sul bilancio del tesoro, quando appunto facevo presente la eccezionalità di tutte le agevolazioni fiscali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Questo provvedimento trova favorevoli me ed il mio gruppo. Vi sono però alcune perplessità. Una è questa: la relazione è stata molto pesante nel dire che in questo ultimo periodo si sono avuti palesi abusi e speculazioni. Ora se fossimo di fronte ad un fatto simile sia il Ministro proponente sia soprattutto il Relatore avrebbero avuto il dovere e l'interesse di parlarci della dimensione di questo fenomeno.

Una seconda perplessità è questa: non ricordo se la legge n. 622 del 1949 riguardi soltanto la materia di questo disegno di legge, cioè, la spedizione di pacchi ai singoli destinatari. In questo caso noi siamo favorevolissimi. Ma non vorrei che la stessa legge facesse un trattamento diverso per esempio ad associazioni che poi facessero la ripartizione dei pacchi o l'assegnazione a singoli destinatari, il che renderebbe quasi vano il nostro sforzo.

Un terzo rilievo è che la formulazione dell'articolo unico non è molto pertinente alla materia di cui si tratta poiché la abrogazione della esenzione decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge la qual cosa è giustificata nella relazione col dire che vi possono essere spedizioni in atto che non si devono disturbare. Se si tratta di palesi ed

illecite speculazioni non facciamo una legge che dia 60 giorni per farle a mano franca. Mi permetto di richiamare l'attenzione su questo termine, chiedendo di abolirlo.

ANGELINO PAOLO. Anch'io darò voto favorevole a questo disegno di legge, perché abbiamo letto delle dichiarazioni giornalistiche sugli abusi commessi più che da privati da associazioni che portano strani nomi. Vorrei che fossero considerati non solo i privati cittadini ma tutte le associazioni, perché queste hanno dato luogo a scandali che sono stati rilevati da tutta la stampa italiana.

NATALI. Volevo semplicemente far rilevare al collega Raffaelli, così come appare nel complesso della legge e come è confermato dalla relazione, che il beneficio di cui si tratta è un beneficio specifico per i pacchi per i singoli destinatari.

RAFFAELLI. Quindi i benefici rimangono ove interferiscano determinate associazioni.

BIMA, *Relatore*. Volevo chiarire all'onorevole Angelino circa la materia di quei presunti scandali che sarebbero stati denunciati da certi giornali che c'è già stata una messa a punto da parte dell'allora Ministro dell'interno in sede, credo, di discussione del bilancio dell'interno dello scorso anno. Quindi io credo che anche la serietà delle nostre discussioni avrebbe un senso qualora noi ci fondassimo su elementi obiettivi ed ufficiali. Per cui il suo rilievo qui è quanto meno fuori posto ed inopportuno anche, perché si rifà a delle precisazioni giornalistiche che sono state successivamente smentite ufficialmente nella aula parlamentare.

ANGELINO PAOLO. Queste precisazioni sono giunte anche al mio orecchio.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma comunque fuori dell'ambito di questa disposizione!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono stati già adottati motivi a favore di questa disposizione nei limiti in cui ha voluto ricordarli l'onorevole Natali. La finanza ha constatato l'esistenza del fenomeno. In base agli accertamenti che si sono potuti eseguire ci si è resi conto che questi invii dall'estero mediante pacchi dono si prestano ad abusi organizzati. Questo traffico avviene in particolare dalla Svizzera, dove in taluni esercizi pubblici fa spicco una propaganda che invoglia a spedire i pacchi già confezionati, fino a 10 chili. Questa possibilità di evasione è stata scoperta soltanto da circa un anno e mezzo. A poco a poco i nostri uffici hanno constatato l'aumento di questo movimento di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

pacchi. Ora si presenta effettivamente assai difficile porre un freno a questi abusi. Bisognerebbe instaurare una serie di schedari nominativi per sapere se uno riceve uno o due pacchi al mese, non solo, ma dovrebbe tenersi conto delle diverse dogane di spedizione.

RAFFAELLI. Con l'esperienza dello schedario sui titoli azionari si fa presto...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Conseguentemente è chiaro che qui si è instaurato un sistema che è un comodo modo per sottrarre al fisco il dovuto, soprattutto sui prodotti che costituiscono la parte più fondamentale di questi pacchi provenienti da quei paesi che non hanno i dazi che noi sappiamo. Perciò si è addivenuti a proporre questo disegno di legge che credo risponda effettivamente allo scopo di stroncare questo fenomeno che è ormai un chiaro fenomeno di « illecito legale ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 622, concernente esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali ».

RAFFAELLI. Ricollegandomi all'esigenza sostenuta dal Sottosegretario Valsecchi di stroncare questo fenomeno ribadisco l'opportunità di togliere l'inciso dei 60 giorni. Una volta pubblicata la legge vi sarebbe un incentivo il più ufficiale a prolungare l'abuso.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rimane ferma la disposizione di un pacco al mese per individuo. Bisogna pensare che accanto agli speculatori c'è una larga quantità di gente in buona fede. Ho detto che il fenomeno si nota soprattutto via Svizzera, dove per altro abbiamo circa 300 mila emigranti stagionali. Quanti di costoro in buona fede vogliono mandare a casa qualcosa?

RAFFAELLI. I termini postali sono oggi di venti giorni da Tokio a Milano.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Facciamo un compromesso mettendo: a decorrere dal trentesimo giorno.

RAFFAELLI. Accetto la proposta e in tal senso presento formale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, inteso a sostituire la decor-

renza « dal trentesimo giorno » a quella « dal sessantesimo giorno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico così modificato:

« A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 622, concernente esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato D'Ambrosio: Pensione straordinaria alla famiglia del defunto eroe Salvo D'Acquisto. (28); e del deputato Maglietta ed altri: Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo D'Acquisto. (77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge D'Ambrosio e Maglietta concernenti una pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo D'Acquisto.

La V Commissione ha fatto pervenire tempestivamente il suo parere favorevole, accompagnato dalla seguente osservazione:

« Si esprime parere favorevole purché il testo della proposta di legge sia sostituito con il seguente:

ART. 1.

« A favore dei genitori del brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro, è concessa una pensione straordinaria di lire 500.000 annue, a decorrere dal 1° luglio 1958. La pensione è attribuita al padre e, al momento della sua morte, si consolida per intero in favore della madre vedova.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con le altre pensioni ed assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni ».

ART. 2.

« La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiata con le disponibilità del capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

L'onorevole Natali ha facoltà di svolgere la relazione.

NATALI, *Relatore*. Credo che tutti ricordino l'atto eroico compiuto dal brigadiere Salvo D'Acquisto, fucilato dai tedeschi il 23 settembre 1943 a Palidoro. Si ricorderà che Salvo D'Acquisto si attribuì la responsabilità di un attentato che avrebbe dato origine ad un'azione di rappresaglia da parte dei tedeschi, riuscendo ad evitare con il suo olocausto la fucilazione di 22 ostaggi.

Non occorre spendere molte parole per sottolineare come tale gesto sia uno di quelli che maggiormente rifulgono nella storia del nostro paese; come pure sono sicuro non occorra spendere molte parole per indurre la Commissione ad approvare all'unanimità le proposte in esame.

Il nostro Presidente ha dato lettura del parere e della proposta della Commissione di bilancio. Stante la giustezza delle osservazioni fatte da quella Commissione, il relatore ritiene di potersi rimettere al testo proposto.

Sono convinto che, approvando queste proposte di legge, la Camera, e per essa la Commissione finanze e tesoro, nel sottolineare ancora una volta l'atto eroico compiuto dal brigadiere Salvo D'Acquisto, vuole affermare che il ricordo di quel gesto non è sopito nel cuore degli italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Anche per incarico del collega D'Ambrosio, nel ringraziare la Commissione, dichiaro di accettare il testo proposto dalla V Commissione, il quale corrisponde, grosso modo, a quello approvato nella passata legislatura e che non poté diventare legge per l'anticipato scioglimento del Senato.

Noi ci auguriamo che il rappresentante del Governo, per quanto può rientrare nelle sue facoltà, vorrà sollecitare l'ulteriore corso di queste proposte di legge presso l'altro ramo del Parlamento.

Mi auguro altresì che di cose buone di questo genere se ne possano fare molte.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Tesoro è lieto di non sollevare in questa occasione quelle questioni pregiudiziali che altre volte ha sollevato di fronte a progetti del genere.

Solamente sottolinea la necessità di approvare il testo formulato dalla Commissione di bilancio.

NATALI, *Relatore*. Propongo che delle due proposte di legge D'Ambrosio e Maglietta

sia esaminato il testo unificato comunicato dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione degli articoli avvenga sul testo unificato proposto dalla Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi farò carico di informare la Presidenza della Camera che la Commissione finanze e tesoro, nell'approvare queste proposte di legge, non ha solo inteso compiere una sua funzione, ma anche testimoniare la sua reverenza alla memoria di questo puro eroe della Resistenza.

ANGELINO PAOLO. A nome del gruppo socialista, annuncio il nostro voto favorevole considerato l'alto valore morale della proposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A favore dei genitori del brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro, è concessa una pensione straordinaria di lire 500.000 annue, a decorrere dal 1° luglio 1958. La pensione è attribuita al padre e, al momento della morte, si consolida per intero in favore della madre vedova.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con le altre pensioni ed assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiata con le disponibilità del capitolo n. 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo di questo provvedimento: « Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo D'Acquisto ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza (966); Disposizioni sul trattamento di quiescenza della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori di Stato (1060); Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 966, 1060 e 1061.

L'onorevole Giglia, relatore al disegno di legge 966, e l'onorevole Tantalò, relatore dei disegni di legge nn. 1060 e 1061, mi hanno fatto sapere di non poter intervenire alla riunione perché impegnati per ragioni elettorali. Pertanto la discussione di questi provvedimenti è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berloff e Schiano: Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari (390) e del deputato Romeo ed altri: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, per quanto concerne l'esenzione dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari (897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge Berloff ed altri: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » e Romeo ed altri: « Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, per quanto concerne l'esenzione dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari ».

Per queste proposte di legge era stato chiesto il parere alla V e alla XIII Commissione. Tali Commissioni hanno espresso parere sulla proposta di legge n. 390 (favorevole per quanto riguarda la V Commissione bilancio e favorevole con osservazioni per quanto riguarda la XIII Lavoro. Si può ritenere che, data

l'analogia della materia, tale parere possa valere anche per la proposta di legge n. 897. Ad ogni modo, essendo scaduto il termine regolamentare, la Commissione finanze e tesoro può legittimamente deliberare.

Ho già detto che il parere della V Commissione è favorevole alla proposta di legge n. 390, mentre la XIII Commissione ha espresso parere favorevole, prospettando però la opportunità di chiarire che la proroga decorra dal 1° gennaio 1959, e sottolineando altresì la necessità di una sollecita approvazione della proposta stessa.

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. In base al primo comma dell'articolo 47 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, le esenzioni concesse ai lavoratori in tutte le materie concernenti la previdenza sociale, venivano a cessare con il 31 dicembre 1954, all'infuori di quelle contemplate nell'allegata tabella B.

La legge 15 marzo 1956, n. 165, all'articolo 1° prorogava tale termine di esenzione fino al 31 dicembre 1958: pertanto dal 1° gennaio 1959 tutti i documenti ed atti occorrenti per prestazioni previdenziali ed assegni familiari sono soggetti all'imposta di bollo, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 35, 36 e 37 della citata tabella B allegata al decreto.

Queste eccezioni sono: contratti assicurativi obbligatori per infortuni professionali, nonché documenti di liquidazione e di pagamento delle relative indennità (articolo 35); atti, scritti e documenti per controversie tributarie nel campo degli infortuni e delle malattie professionali (articolo 36); atti, documenti relativi a pagamenti per indennità o rendite (articolo 37).

Ciò portò a una deprecabile diversità di trattamento in un campo che postula invece una identità di disciplina. Il lavoratore che chiede una prestazione previdenziale si trova in un momento particolarmente critico della sua vita, e pertanto l'ottenimento di questa prestazione non può essere condizionato a spese, quale quella del bollo.

L'intendimento originario dell'onorevole Storchi, proponente del provvedimento che poi sfociò nella legge n. 165, era quello di rendere definitivo il diritto all'esenzione dall'imposta di bollo in materia di previdenza sociale, di assegni familiari, ecc. Nel corso della discussione di quella proposta di legge fu accettata una soluzione di carattere temporaneo, ponendo il termine dell'esenzione al 31° dicembre 1958, in considerazione della necessità di un provvedimento di carattere

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

generale che riordinasse tutta la materia fiscale e che meglio disciplinasse tutta la materia delle esenzioni.

Il relatore esprime l'avviso che è preferibile la proroga prevista dalla proposta Berloffia alla innovazione suggerita dall'onorevole Romeo, tendente ad aggiungere al decreto presidenziale 25 giugno 1953 n. 492, un articolo concepito in modo tale per cui le esenzioni divengano permanenti.

Siccome tutta questa materia è regolata da varie leggi, è preferibile la proroga della legge n. 165 anziché l'innovazione, onde consentire un riordinamento più organico di tutta la materia. Un provvedimento del genere non è ancora in atto, però abbiamo avuto in tale senso dichiarazioni ufficiali da parte del Ministro e del Sottosegretario competenti.

Pertanto il relatore invita la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 390, tendente a prorogare fino al 31 dicembre 1963 tali esenzioni. Sono altresì favorevole alla proposta formulata dalla XIII Commissione, affinché non vi sia un periodo non coperto da disposizioni legislative. Pertanto invito la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 390, portando la decorrenza al 1° gennaio 1959.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Vorrei osservare preliminarmente che, a mio parere, ci troviamo di fronte a due proposte di legge difficilmente abbinabili. Infatti la proposta di legge n. 390 si occupa di prorogare una termine di esenzione; mentre la proposta di legge n. 897 tende a modificare la legge, affinché le esenzioni diventino permanenti.

Sulla necessità che le esenzioni siano permanenti mi pare non sorgano dubbi. Invece il relatore suggerisce la soluzione meno ortodossa: quella di approvare la proposta di legge n. 390, che è proprio la più lontana dall'obiettivo che ci prefiggiamo.

PATRINI, *Relatore*. Proprio per consentire quel riordinamento di tutta la materia che è già allo studio!

RAFFAELLI. La proposta di legge n. 897 è nata proprio dal mancato assolvimento di un impegno preso dal Governo nel corso della discussione di quella che poi doveva diventare la legge 15 marzo 1956, n. 165. In quella occasione il Governo prese impegno di presentare un disegno di legge che avrebbe regolato in modo definitivo la materia delle esenzioni dal bollo nel campo delle assicurazioni sociali e degli assegni familiari.

È passato molto tempo, ma il Governo non ha presentato quel provvedimento. Ecco la ragione che ha determinato la proposta di legge n. 897.

Anche volendo superare l'eccezione che avevo sollevato all'inizio circa l'abbinamento delle due proposte, sembra a noi che la nostra discussione debba vertere sulla proposta di legge Romeo, anche perché è la più lontana dall'oggetto che stiamo discutendo, mentre d'altro canto la discussione ci permetterebbe di risolvere in modo definitivo questa questione. Ci sembrerebbe infatti inconcepibile limitare la nostra discussione all'esame della proposta di legge n. 390, che mira solo a spostare al 31 dicembre 1963 il termine di franchigia.

ANGELINO PAOLO. Vorrei fare osservazioni pressoché identiche a quelle svolte dall'onorevole Raffaelli. Poiché finora al Governo è mancato il tempo di provvedere al riordinamento di tutta questa materia, noi non siamo sicuri che a questa inadempienza sarà provveduto nel prossimo avvenire, per cui riteniamo di dover aderire alla proposta di legge Romeo.

ZUGNO. Io sono del parere di approvare la proroga fino al dicembre 1963 delle esenzioni dall'imposta di bollo. Nel frattempo il Governo potrà provvedere a un riordinamento organico di tutta la materia. Per questo mi dichiaro favorevole alla proposta di legge n. 390 e contrario a un'approvazione *sic et simpliciter* della proposta di legge n. 897.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza, con la proposta di legge n. 390 si raggiungono gli stessi scopi mediante la fissazione di un termine abbastanza lungo. Nel frattempo si potrà provvedere alla elaborazione del provvedimento.

Il Governo accetta l'emendamento all'articolo 2 della proposta di legge n. 390, che suona così: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ».

BIMA. In realtà, le divergenze principali vertono su un punto: quale testo scegliere come base per la discussione degli articoli. Il relatore propone di assumere come testo la proposta di legge n. 390, mentre l'onorevole Raffaelli propone la proposta di legge n. 897. Se l'onorevole Raffaelli insiste, occorrerà porre in votazione le due tesi.

RAFFAELLI. La prima questione che ho sollevato si riferiva alla possibilità dell'abbinamento. Infatti, la materia è affine, ma il contenuto delle due proposte è radicalmente diverso.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

PRESIDENTE. Il dispositivo dell'articolo 133 del Regolamento della Camera è il seguente: « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su materia identica, l'esame dovrà essere abbinato ».

In base a questo articolo, l'abbinamento non è più materia di discussione. Pertanto, onorevole Raffaelli, se ella insiste occorrerà porre in votazione la sua proposta, altrimenti discuteremo sul testo proposto dal relatore, salva la facoltà che le è concessa di riproporre come emendamenti il contenuto della proposta di legge n. 897.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale sulle due proposte di legge in esame.

RAFFAELLI. In queste condizioni non insisto perché si scelga come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge Romeo anche perché non voglio pregiudicare la questione.

In effetti, noi raggiungiamo lo stesso scopo, almeno per un certo periodo.

La materia sulla quale si discute mi pare che debba essere la materia tipica che impone a noi legislatori e al Governo di provvedere in modo definitivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge Berloff e Schiano n. 390:

« Il termine finale di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956 n. 165 in data 31 dicembre 1958 è prorogato al 31 dicembre 1963 ».

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il relatore non aveva formulato un emendamento, ma un parere. Si tratterebbe di trasformare questo parere in emendamento. Ora, quando si tratta, come in questo caso, di stabilire una retroattività, la formula classica è: « La presente legge ha effetto dal... (in questo caso, dal 1° gennaio 1959) ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ».

PRESIDENTE. Per la chiarezza della discussione do lettura anche dell'articolo 2 della proposta Berloff e Schiano: « La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ». Ho qui, infatti, il seguente emendamento, presentato dall'onorevole Natali, sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge Berloff e Schiano: « La

presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ».

ANGELINO PAOLO. All'articolo 1 della proposta 390 si stabilisce che il termine « è prorogato al 31 dicembre 1963 »; ma, poiché vi è stata una interruzione, cioè è intervenuta una scadenza col 31 dicembre 1958, non possiamo più prorogare.

NATALI. Io sono firmatario di quell'emendamento, però mi pare che si potrebbe eliminare qualunque motivo di discussione considerando che nell'articolo 1 della proposta Berloff e Schiano è compreso tutto. Quando diciamo, infatti, che il termine finale è prorogato, non vi è più ragione di discutere.

PRESIDENTE. Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che il parere sulla proposta n. 390 ci è giunto con questa osservazione: « La Commissione XIII esprime parere favorevole, prospettando alla Commissione finanze e tesoro l'opportunità di chiarire che la proroga decorra dal 1° gennaio 1959 ».

NATALI. Se dovessi esprimere un parere, direi che questa è questione talmente giuridica che forse non è di competenza della Commissione lavoro, perché la Commissione lavoro potrà sottolineare l'urgenza e l'importanza del provvedimento, ma l'esame della esistenza o meno della *vacatio* potrebbe essere nostro ma potrebbe implicare anche un parere della Commissione giustizia.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Abbiamo fatto notevoli esperienze in questo campo e credo che non valga discutere a lungo. La proposta di legge venne presentata tempestivamente affinché la legge potesse essere varata prima del 31 dicembre 1958. Occupandosene la Camera in data successiva, è chiaro che la *vacatio legis* è intervenuta dal 1° gennaio 1959. Quindi, tutti gli atti, quando la legge entrerà in vigore, saranno sottoposti all'esenzione sul bollo. La Camera non può ignorare che esiste un termine che non è coperto; quindi, la legge reottrattivizza l'efficacia e la formula per ottenere ciò è quella che ho detto. Abbiamo una grossa letteratura legislativa al riguardo e, pertanto, credo che la questione giuridica sia superata.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi pare che il testo più ortodosso sia quello originario della proposta di legge Berloff e Schiano. Sia pure con qualche imperfezione di terminologia, il sistema più rispondente alle esigenze è questo.

NATALI. Si potrebbe adottare la proposta del collega Patrini e premettere all'articolo uno le parole: con decorrenza dal ». Dato che si

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

sposta il termine finale, è chiaro che non si può permettere che esista un periodo in cui questa legge non operi.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io sopprimerei all'articolo 1 la parola « finale » perché non significa niente. I termini sono tutti iniziali e finali, ma se diciamo: « Il termine di validità dell'esenzione, ecc., è prorogato fino al 31 dicembre 1963 », il termine è largamente coperto.

NATALI. Propongo io questo emendamento soppressivo della parola « finale ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non si oppone, ma io penso che anche se non si presentano emendamenti la legge vada bene ugualmente.

NATALI. Siamo d'accordo che le leggi debbano esser chiare, ma devono essere anche fatte bene. Io ho proposto quell'emendamento perché non avevo letto bene il testo dell'articolo 1 della proposta Berloff e Schiano, ma mi pare che l'articolo 1 sia chiarissimo. Quando si dice che un provvedimento di esenzione che scade ad un dato termine è prorogato a cinque anni dopo, è evidente che non può sorgere nessun dubbio che, anche se l'atto legislativo non viene completamente perfezionato nel periodo che corre dalla data dell'ultima scadenza alla data di emissione del provvedimento, è chiaro — dicevo — che, una volta intervenuto il provvedimento legislativo di proroga, non possono rimanere periodi in cui la legge non abbia efficacia. Il problema è di facile soluzione e, se vogliamo, possiamo inserire questo emendamento che — secondo me — è ad *abundantiam*: cioè stabilire l'efficacia dal 1° gennaio.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La decorrenza si può stabilire quando non si disciplina in modo tassativo la materia, ma qui sarebbe un assurdo stabilire la decorrenza, sarebbe un *bis in idem*.

NATALI. Ringrazio l'onorevole Tesauro per questo chiarimento.

ANGELINO PAOLO. Come si regoleranno gli uffici in ordine agli atti che sono stati svolti durante la *vacatio legis*?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è il diritto al rimborso.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi vogliamo prorogare la disciplina di quest'agevolazione dal 1° gennaio 1959 senza soluzione di continuità. Con questa proposta di legge abbiamo stabilito una norma generale, cioè che il termine del 31 dicembre 1958 è prorogato fino al 31 dicembre 1963, e stabiliamo poi che « la presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pub-

blicazione ». Che cosa avviene dal 1° gennaio a questa data? Se voi dite che c'è la copertura legislativa e se avete questa tranquillità, io mi rimetto alla vostra tranquillità. Se però avete dei dubbi, direi che precisare la data da cui ha effetto il provvedimento eviti eventuali futuri dubbi circa l'interpretazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Penso che non tutti coloro che leggeranno il testo di questa legge abbiano l'altezza di ingegno e la formazione giuridica che così bene distinguono l'onorevole Tesauro, e quindi, modestamente, opinerei come l'onorevole Valsecchi: facciamo come fanno i notai, che di fronte alle parti ripetono talvolta le cose che sono giuridicamente chiare, affinché nessuno abbia dubbi. In definitiva, vogliamo che sia chiaro dinanzi a tutti che, anche dal 1° gennaio 1959, vi è questa esenzione. Se a questo fine la proposta modificativa dell'articolo 2 è ritenuta più chiara dal ministero, penso che si possa accettare.

RAFFAELLI. Proporrei di trasformare i due articoli della proposta Berloff e Schiano in un unico articolo del seguente tenore: « Con effetto dal 1° gennaio 1959 l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, è prorogata al 31 dicembre 1963 ».

PRESIDENTE. Io direi: « Con effetto dal... e fino al... è prorogata... ».

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accogliendo l'invito del collega Valsecchi, del presidente e degli altri colleghi, io sarei più « notaio » del Presidente e direi: « Il termine di esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, che per l'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 175, doveva scadere il 31 dicembre 1958, è prorogato al 31 dicembre 1963 ». Se non altro, con questa formulazione, diciamo chiarissimamente come si deve intendere la norma e non ripetiamo due volte la stessa cosa.

PRESIDENTE. Anziché « doveva scadere », direi: « è scaduto ».

RAFFAELLI. Proporrei « è venuto a scadere ».

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È il presente che si usa nella corrente terminologia.

PRESIDENTE. Vi sono dunque questi due emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2 della proposta Berloff e Schiano uno degli

onorevoli Raffaelli e Trebbi, l'altro del Sottosegretario onorevole Tesauro.

NATALI. Sarà forse necessario un terzo articolo per sanare quello che gli uffici hanno fatto durante questo periodo (perché hanno esatto l'imposta) e per stabilire il comportamento degli uffici nel periodo intercorrente tra l'approvazione di questo provvedimento e la sua entrata in vigore.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le modalità sono normali. Quando c'è la legge, non c'è bisogno di un terzo articolo.

PRESIDENTE. Del resto, gli uffici hanno praticamente tenuta ferma questa esenzione in questo periodo, proprio prevedendo questo provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene opportuno che questo beneficio sia concesso dal 1° gennaio 1959. Purché a questo si giunga in un modo o in un altro, il Governo non si oppone. Tuttavia, poiché non può escludersi che si sia dato qualche caso in cui durante questo periodo sia stata applicata l'imposta di bollo, se vogliamo provvedere per questi casi prevedendo la domanda di rimborso, mi pare che l'emendamento Raffaelli-Trebbi sia il migliore.

PATRINI, *Relatore*. Sono favorevole anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, sostitutivo degli articoli 1 e 2, proposto dagli onorevoli Raffaelli e Trebbi.

(È approvato).

RAFFAELLI. Signor Presidente, avendo per brevità rinunciato alla questione se fosse possibile l'abbinamento delle due proposte di legge, penso che adesso le due proposte possano diventare una sola e che, nel titolo del messaggio al Senato si vorrà usare la prassi di indicare come proponenti di questa proposta di legge i proponenti delle due primitive proposte, e cioè, oltre che i colleghi Berloff e Schiano, anche i colleghi Romeo, Musto, Conte, Magno, Calasso e Angelini Ludovico.

PRESIDENTE. All'inizio fu deciso di dare la precedenza, in quanto testo da esaminare, alla proposta di legge Berloff e Schiano (n. 390) che è stata però mutata nella forma secondo gli emendamenti prospettati nel corso della discussione. Chiedo ai colleghi di esprimere il loro avviso nella richiesta.

RAFFAELLI. La mia richiesta è fondata sulla prassi.

NATALI. Non sono d'accordo. La proposta n. 897 è diversa dalla proposta n. 390, perché, mentre nella proposta Berloff e Schiano si stabilisce *sic et simpliciter* una proroga ad alcune disposizioni di legge, la proposta Romeo ed altri è un articolo aggiuntivo al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953. A me pare che, se — come ritengo sia giusto — il collega Raffaelli voglia dare la sensazione e l'impressione che anche la sua parte ha aderito a questo beneficio in relazione alla proroga dell'agevolazione di che trattasi, se ne possa dare atto attraverso dichiarazioni di voto che, naturalmente, fanno fede a verbale.

ZUGNO. Mi permetto di far presente che, prima, non è stata fatta richiesta di abbinamento delle due proposte. È stata abbinata soltanto la discussione, ma non i due testi. L'onorevole Raffaelli ha convenuto che il testo da scegliere era quello dei colleghi Berloff e Schiano. Per rendere possibile un eventuale ulteriore accordo e non pregiudicare in sede definitiva il provvedimento, si addivenne alla decisione di non votare sulla proposta Romeo, perché, altrimenti, si sarebbe arrivati ad una votazione per l'esclusione di quella proposta.

PRESIDENTE. Poiché non vi è stata una scelta del testo base della discussione e la materia delle due proposte di legge è analoga, ritengo che il testo approvato possa considerarsi come testo unificato.

Pongo in votazione il titolo del testo unificato:

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorio e di assegni familiari ».

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 390 e 897 sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Repossi ed altri: Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione (358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 358, di iniziativa dei deputati Repossi, Rampa, Biasutti, Penazzato, Buttè, Colombo Vittorino, Gerbino e Bianchi Fortunato, relativa all'esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi

alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nell'assenza del relatore, onorevole Cossiga, l'onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Mi sostituisco al collega Cossiga perché l'argomento è importante ed è necessario quindi che la nostra Commissione abbia a prendere in esame la proposta di legge Repossi ed altri.

Io sono stato il relatore nella passata legislatura di due proposte di legge presentate rispettivamente dagli onorevoli Storchi e Cacciatore.

Nella formulazione del testo definitivo noi decidemmo di accettare la formulazione Cacciatore, perché era la più ampia. Vediamo, invece, che nella pratica non si sono compresi i procedimenti extragiudiziari. In effetti quando noi abbiamo messo la parole « cause », intendevamo estendere, quindi, quella esenzione anche agli atti e procedimenti extragiudiziari. Ora, questo non è avvenuto. La proposta dei nostri colleghi è formulata in un articolo unico che interpreta quello che è stato il nostro pensiero di allora ed elimina tutti gli equivoci che sono sorti nell'applicazione di quella legge.

Data l'urgenza, mi sono permesso di sostituirmi al collega Cossiga e propongo alla Commissione l'approvazione del testo formulato dall'onorevole Repossi.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro che voteremo a favore della proposta di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella relazione che accompagna la proposta di legge viene posto in risalto che nella trascorsa legislatura furono presentate due distinte proposte di legge, l'una di iniziativa del deputato Storchi, relativa all'esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione, l'altra, di iniziativa del deputato Cacciatore, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa dei giudizi di lavoro, intendendosi per tali quelli svolti innanzi ai tribunali, alle Corti d'appello ed alla Corte di cassazione a tutela degli interessi e dei diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Senonché, come è stato testé ricordato brevemente dall'onorevole Vicentini che ha sostituito il relatore onorevole Cossiga, in sede

di esame da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera, fu ritenuto che entrambe le proposte avessero per oggetto la stessa materia, mirando ambedue a rendere indenni da gravami fiscali le procedure afferenti le controversie individuali di lavoro e, pertanto, le proposte di legge furono abbinate.

In realtà, il testo approvato dai due rami del Parlamento e divenuto legge si basò fondamentalmente sulla proposta dell'onorevole Cacciatore, giacché non fu fatto alcun riferimento agli atti e procedimenti extragiudiziari, ai quali appunto si riferiva, invece, la proposta dell'onorevole Storchi.

Da ciò ha origine l'iniziativa dell'onorevole Repossi che stiamo esaminando, la quale è intesa a colmare la lacuna di quella che divenne la legge 2 aprile 1959 n. 319 e cioè a comprendere nella esenzione tributaria anche i procedimenti extragiudiziari che formarono oggetto della proposta di legge Storchi, così come, del resto, era intendimento della Commissione finanze e tesoro della Camera nell'unificare le due proposte.

Ora, allo scopo di disciplinare in modo definitivo la materia in parola e, per evitare eventuali sperequazioni nel delicato settore delle controversie sul lavoro, bisogna fare queste osservazioni: la proposta di legge che noi stiamo esaminando non prevede, ai fini della agevolazione tributaria, i verbali e gli atti relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato in sede sindacale; procedimenti, questi, invece, molto numerosi, il cui esperimento è previsto dai più importanti contratti collettivi di lavoro quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale.

La rilevata lacuna, pertanto, verrebbe a determinare una indiscriminata sperequazione fiscale rispetto alla analoga procedura che si deve adottare obbligatoriamente dinanzi agli organi periferici del Ministeri del lavoro e della previdenza sociale da parte degli iscritti ai sindacati e finirebbe con l'aggravare la situazione di tali iscritti rispetto a quella dei non iscritti.

Bisogna anche osservare che, con l'entrata in vigore del provvedimento che si progetta, inteso ad attribuire efficacia obbligatoria ai vigenti contratti collettivi di lavoro, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato dinanzi alle associazioni sindacali diverranno, di necessità obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, iscritti e non iscritti, cui il contratto si riferisce, con l'effetto, ovviamente prevedibile, di una rilevante contrazione dei procedimenti innanzi agli uffici del lavoro.

Non estendendosi, quindi, l'esenzione anche ai procedimenti in sede sindacale, lo scopo perseguito dalla proposta di legge in esame potrebbe, a breve scadenza, risultare sostanzialmente compromesso, rendendosi necessaria una ulteriore modifica della legge n. 319 del 1958.

Pertanto, si deve ritenere che l'esenzione prevista per i verbali e gli atti relativi ai procedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro debba essere estesa anche a quelli relativi ai procedimenti di conciliazione ed arbitrato in sede sindacale.

Per quanto concerne, poi, l'individuazione degli atti e documenti cui va applicato il trattamento di favore, nonché la misura di questo, è opportuno distinguere gli atti da produrre in giudizio dagli atti giudiziali veri e propri. Per i primi, cioè quelli da produrre in giudizio, o in sede conciliativa — tanto giudiziale che dinanzi agli uffici del lavoro — ed in sede sindacale, dovrebbe essere riconfermata, indipendentemente dal valore della controversia, la esenzione assoluta dalle imposte di bollo e di registro già prevista dall'articolo 27 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073. Invece, per gli atti giudiziari veri e propri, cioè per gli atti di parte (citazioni, memorie, ricorsi, ecc.), e gli atti dell'organo giudicante e dei suoi ausiliari (verbali di udienza, perizie, sentenze, eccetera), qualora trattisi di controversie di valore fino ad un milione di lire, dovrebbe essere riconfermata l'esenzione assoluta dalle imposte di bollo e di registro già stabilita dalla legge 2 aprile 1958, n. 319, mentre, per le controversie il cui valore superi il detto limite o sia di valore indeterminato, dovrebbe essere prevista la riduzione a metà della normale imposta di registro e l'applicazione, a seconda della natura degli atti, delle normali imposte di bollo nella misura fissata nella tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Per quanto concerne, infine, gli atti relativi al rapporto di pubblico impiego, sarebbe opportuno perfezionare il testo della proposta di legge, nel senso di limitare il beneficio tributario alle sole controversie giurisdizionali.

Da tutte queste considerazioni discende che noi, per accogliere questa proposta di legge, proponiamo un testo di cui do lettura e che forse è il caso di rimettere alla meditazione dei componenti la Commissione, a meno che gli stessi non si sentano così ferrati nella materia da passare subito all'esame di esso. Ritengo, però, che sia bene rendere noto che il ministero propone di sostituire il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile

1958, n. 319, con il seguente: « Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli uffici del lavoro e della sua massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato, sono soggetti all'imposta di registro ridotta alla metà ed alle normali imposte di bollo.

La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 ».

In tal modo tutto il quadro è considerato.

VICENTINI, *Relatore*. In considerazione delle ragioni esposte, rinunzio a fare il relatore in sostituzione dell'onorevole Cossiga. Avevo ritenuto urgente il provvedimento, perché la lacuna era stata avvertita e quindi vuol dire che vi sono dei procedimenti in atto per i quali era necessaria questa norma. Ma, vista la complicazione che è sorta a seguito della esposizione dell'onorevole sottosegretario, propongo di aspettare il ritorno dell'onorevole Cossiga e di esaminare in una prossima riunione il testo formulato dal Governo per prendere le nostre decisioni.

Mi scuso con i colleghi e ripeto che credevo di fare un atto che agevolasse l'approvazione della proposta di legge Repossi. Dinanzi al testo proposto dal Governo, mi trovo nella impossibilità di sostituire il relatore.

RAFFAELLI. Non abbiamo nessuna difficoltà di accedere alla richiesta di rinvio dell'onorevole Vicentini. Preghiamo però il Presidente di trasmettere ai componenti la Commissione il nuovo testo del Governo. Anticipo che mi proporrei di presentare un emendamento al nuovo testo proposto dal Governo in merito al valore delle vertenze. Noi, cioè, vorremmo che non si facesse cenno al valore delle controversie.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, l'emendamento lo svolgerà nella sede oppor-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1959

tuna. Ce lo faccia conoscere e senz'altro sarà diramato ai colleghi.

Pertanto, la discussione deve intendersi rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-1959, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 966, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198 » (771):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n. 622, relativa alla esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono all'estero con pacchi postali » (780):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

D'AMBROSIO, MAGLIETTA, BOLDRINI e AMENDOLA PIETRO: « Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro Salvo D'Acquisto » (28-77):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

BERLOFFA, SCHIANO, ROMEO, MUSTO, CONTE, MAGNO, CALASSO e ANGELINI LUDOVICO: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (390-897):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Natali, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Trebbi e Zugno.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI